

*Allegato "A" al
n. 7729 del Fascicolo*
STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, DISCIPLINA, SEDE

Art 1. Denominazione

È costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE ANIME DEL MONDO"**.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione di **"FONDAZIONE ANIME DEL MONDO ETS"**.

Art 1. Disciplina

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde alla schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinata dal Codice del Terzo Settore di cui al Decreto legislativo n° 117 del 03/07/2017 e dai successivi decreti attuativi e/o modificativi e del codice civile.

Essa opera nei limiti del presente statuto, delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico pubblico.

Art 2. Sede legale e sedi secondarie

La Fondazione ha sede legale in Scandicci (FI).

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici, centri e delegazioni di rappresentanza in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

FINALITÀ E OGGETTO

Art 3. Finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro e si ispira a principi e valori di pace, solidarietà, fraternità e di benessere delle persone incoraggiando il sostegno tra i popoli, l'accoglienza ed il soccorso alle persone deboli e bisognose, lottando contro la povertà educativa ed il disagio minorile, favorendo l'incontro tra le diverse culture, il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo e della legalità.

Inoltre, la Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di cui ai successivi articoli 4 e 5 del presente statuto.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'UE.

Art 4. Ambiti di intervento

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione intende svolgere le proprie attività nei seguenti ambiti di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con

esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti

urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla Fondazione in via stabile e principale.

Art 5. Oggetto sociale

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, sia direttamente che tramite terzi, potrà:

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 FEBBRAIO 2001, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.129 DEL 6 GIUGNO 2001, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

- progettare, sostenere e realizzare attività socio-sanitari, educative, di inclusione e di avvio all'autonomia di soggetti con disabilità fisica e/o intellettiva, con particolare attenzione ai soggetti aventi disturbi spettro autistico, ed ivi compreso la realizzazione di progetti ed iniziative aventi ad oggetto la problematica del "Dopo di Noi";

- promuovere, sostenere, progettare, realizzare, organizzare iniziative e/o attività di raccolta/donazione volontaria del sangue;

INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E ALL'UTILIZZAZIONE ACCORTA E RAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI, CON ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA', ESERCITATA ABITUALMENTE, DI RACCOLTA E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI URBANI, SPECIALI E

PERICOLOSI NONCHE' ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, AI SENSI DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1991 N.281;

- promuovere la realizzazione di progetti ed attività diretti alla difesa e valorizzazione del territorio toscano e dei suoi prodotti naturali tipici anche tramite la gestione ecosostenibile di aree verdi pubbliche, di parchi, di strutture eco-educative;
- sensibilizzare e formare i giovani e gli adulti alla salvaguardia e all'uso responsabile dell'ambiente realizzando, a titolo esemplificativo. interventi nelle scuole, laboratori didattico/educativo, momenti di incontro e gruppi di lavoro;

INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla tutela, conservazione e recupero dei beni immobili e mobili facente parte del patrimonio artistico-storico italiano attraverso la realizzazione di progetti ed interventi di restauro, recupero e conservazione di detti beni in collaborazione con enti ed istituti pubblici o privati;
- promuovere, progettare, organizzare e gestire musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche ed archivi storici, ivi compresa la conduzione dei servizi al pubblico, la sorveglianza, le visite guidate, la biglietteria, il bookshop, la gestione di centri di ristoro (con somministrazione di alimenti e bevande rivolta ai fruitori dei luoghi della cultura);
- promuovere, progettare, organizzare e svolgere attività di merchandising ed in particolare progettare, realizzare e commercializzare oggettistica, gadgets, souvenirs di qualità, riproduzioni e quant'altro aventi ad oggetto beni culturali ed artistici;
- progettare e realizzare allestimenti di spazi espositivi, di accoglienza e museali;
- svolgere ogni altra attività relativa alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, anche secondo le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con particolare riferimento alla organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero alla messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle sopra indicate finalità, compresa la stipula di convenzioni concernenti affidamenti diretti dalle Istituzioni e da altri enti e/o privati;

RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE

- progettare, organizzare e gestire progetti ed attività di studio scientifico particolarmente in ambito farmaceutico, biomedico e sociale in collaborazione con enti pubblici e privati;

- progettare, organizzare e gestire progetti ed attività di studio scientifico in ambito di sostenibilità ambientale ivi compreso il risparmio energetico, le fonti rinnovabili;

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, INCLUSE ATTIVITÀ, ANCHE EDITORIALI, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti ed attività di diffusione e promozione della letteratura mediante incontri, seminari, corsi residenziali e non, convegni, campi di studio e lavoro, campi ricreativi, progetti sperimentali di educazione ed in genere manifestazioni aventi per oggetto le finalità istituzionali;
- promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti ed attività di promozione e sviluppo della cultura cinematografica, attraverso proiezioni, rassegne, cineforum, dibattiti e conferenze, film, video, cortometraggi;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o orga-

nizzare eventi di pubblico spettacolo (mostre, esposizioni e rassegne e festival mono o multidisciplinari di teatro, musica, danza e arte figurativa) volti allo sviluppo della persona umana e del senso di comunità e della socialità;

- operare nel settore dell'editoria e della distribuzione editoriale attraverso la pubblicazione di periodici, libri, testi e di pubblicazioni, ivi compresi anche materiali video e informatici riguardanti i temi e le finalità istituzionali;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti o attività artistiche attraverso la realizzazione di corsi, laboratori, workshops ivi compreso la commercializzazione di manufatti artistici prodotti dagli associati e non, al fine di reperire fondi a sostegno delle attività istituzionali;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti di teatro sociale per l'inclusione e la promozione delle categorie socialmente fragili come anziani, detenuti, diversamente abili, adolescenti a rischio, poveri;

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE DI INTERESSE SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO

- realizzare eventi e programmazioni volte ad aumentare l'attrattività dei territori e delle comunità attraverso la promozione delle potenzialità locali verso gli abitanti dei territori limitrofi innescando un moto di scambio per un turismo sostenibile e di prossimità;

- promuovere, progettare, realizzare, organizzare e sostenere progetti ed attività, aventi natura turistica, quali l'organizzazione viaggi, trekking, escursioni e similari ma anche visite di studio a luoghi simbolo, e realtà storiche o contemporanee che mostrino pratiche di vita, di impresa di amministrazione orientate all'equo sostenibilità, alla solidarietà al pacifismo, all'eco-efficienza, alla biodiversità e quant'altro sia portatore di sostenibilità ambientale e sociale;

FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E AL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO, ALLA PREVENZIONE DEL BULLISMO E AL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti e/o eventi, percorsi formativi per le giovani generazioni volti alla prevenzione del disagio, l'aggregazione e l'educazione tra pari attraverso l'animazione teatrale, ovvero attività espressive e di educazione informale;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di centri di aggregazione giovanili con finalità educative e pedagogiche e ludico/ricreative, per favorire l'orientamento dei giovani verso la partecipazione attiva e consapevole nella vita sociale, la convivenza civile, i valori di solidarietà e rispetto delle diversità;

- progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti diretti al sostegno delle comunità educanti;

- progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti formativi ed inclusivi a sostegno dell'attività delle istituzioni scolastiche, della famiglia e più in generale alle comunità educanti al fine di prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica, di favorire l'inclusione sociale dei minori e di contrastare l'emarginazione e il disagio giovanile, ivi compresi il bullismo e la povertà educativa attraverso percorsi didattico-educativi che valorizzano le capacità creative dei minori;

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, AI SENSI DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N.125, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

- progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti di sviluppo nei paesi del sud del mondo diretti a sradicare la povertà alimentare, sociale e culturale realizzando, a

mero titolo esemplificativo, progetti di agricoltura sostenibile, progetti di recupero urbano, progetti contro i processi di desertificazione e di lotta ai cambiamenti climatici, progetti di educazione scolastica e professionale, progetti di valorizzazione della cultura e tradizione locale;

ALLOGGIO SOCIALE, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEL 22 APRILE 2008, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ OGNI ALTRA ATTIVITÀ DI CARATTERE RESIDENZIALE TEMPORANEO DIRETTA A SODDISFARE BISOGNI SOCIALI, CULTURALI, FORMATIVI O LAVORATIVI

- progettare, organizzare e gestire strutture residenziali e/o semi-residenziali, anche temporanee, per la prima accoglienza di adulti e minori in situazione di disagio ed emarginazione sociale ovvero, a titolo esemplificativo i senza fissa dimora, donne vittime della tratta, minori non accompagnati, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;

- progettare, organizzare e gestire strutture residenziali e/o semi-residenziali al fine di consentire soggiorni climatici marini, montani e termali per minori, anziani, disabili e ammalati;

- progettare, organizzare e gestire strutture residenziali e/o semi-residenziali al fine di favorire l'accesso alle attività e servizi di formazione culturale ed educativa, di qualificazione professionale, nonché i servizi sanitari diretti ad adulti e minori in stato di disagio ed emarginazione sociale, economica e culturale;

AGRICOLTURA SOCIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 18 AGOSTO 2015, N.141, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti e/o attività di sociali e di servizio per la comunità locale utilizzando le risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere lo sviluppo di abilità e capacità, di inclusione lavorativa, di ricreazione, di educazione al fine di favorire l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;

BENEFICENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, CESSIONE GRATUITA DI ALIMENTI O PRODOTTI DI CUI ALLA LEGGE 19 AGOSTO 2016, N.166, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, O EROGAZIONE DI DENARO, BENI O SERVIZI A SOSTEGNO DI PERSONE SVANTAGGIATE O DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE A NORMA DEL PRESENTE ARTICOLO

- promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti e/o attività di erogazione di servizio a favore di individui poveri quali pasti, servizio docce, cambi di biancheria e deposito bagagli.

- promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti e/o attività di raccolta e distribuzione di alimenti, farmaci e vestiti a favore di individui poveri;

- erogazione in favore di soggetti in condizioni di povertà di somme di denaro reperite mediante raccolte di fondi organizzate a tale scopo;

RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti di gestione di beni pubblici inutilizzati o beni privati confiscati alla criminalità organizzata al fine riqualificarne le condizioni e di restituirli alla fruizione pubblica attraverso le attività statutarie. Inoltre, la Fondazione potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale - organizzando, anche in modo continuativo, campagne di raccolta fondi, mediante sollecitazione al pubblico o attra-

verso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti.

La Fondazione potrà svolgere in via complementare e non prevalente ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali e nei limiti della legislazione sugli Enti del Terzo Settore. Pertanto la fondazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa l'assunzione, nei limiti di legge e non a scopo di collocamento, di interessenze e partecipazioni in enti e società, pubbliche e private, che si rendessero opportune per la migliore attuazione di programmi attraverso procedure di project-financing, il tutto sempre che tali operazioni siano ritenute necessarie per il conseguimento delle finalità di interesse generale, e comunque secondo le modalità previste nelle normative nazionali o dell'Unione Europea.

Quanto sopra con espressa esclusione della natura finanziaria della società, essendo le attività predette strumentali rispetto al raggiungimento dell'oggetto sociale e da svolgersi comunque in modo non prevalente rispetto all'oggetto stesso e non nei confronti del pubblico.

Art 6. Attività diverse

A norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore la Fondazione potrà svolgere, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 4, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività diverse è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III PATRIMONIO

Art 7. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto da :

A. dal fondo di dotazione

- costituito inizialmente dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, da Partecipanti, Sostenitori e/o da terzi;

- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B. Fondo di Gestione

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti, dai Sostenitori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio. Il Fondo di Gestione della Fondazione è destinato al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi.

Il Fondo di dotazione iniziale assume un valore pari ad euro 190.000,00 (centonovantamila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

Art 8. Assenza scopo di lucro

La fondazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori ed altri componenti degli organi sociali, fondatori, partecipanti, sostenitori, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b. la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

c. la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi;

d. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

f. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non sarà considerata distribuzione di utili e/o a-

vanzi di gestione la destinazione da parte della Fondazione di una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società a questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art 9. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale ai sensi dell'art.14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostruzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

TITOLO IV

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art 10. Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori
- Partecipanti.
- Sostenitori.

Art 11. Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Potranno altresì assumere la natura di Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private ed in genere qualsiasi enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo.

Essi potranno designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succeder loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Art 12. Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo revoca

della nomina da parte, rispettivamente, dei Fondatori ovvero del Consiglio di Amministrazione.

Art 13. Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione e potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Art 14. Fondatori, Partecipanti, Sostenitori esteri

Possono essere nominati Fondatori e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero.

Art 15. Modalità di acquisizione della qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore

La qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore si acquisisce mediante inoltro di domanda scritta da parte del soggetto sulla quale decide il Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda di ammissione devono essere indicati i dati anagrafici, la residenza/sede legale del richiedente, e le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire alla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per i computo di detto periodo si applicano peraltro norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); deliberando, con decisione motivata, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. In caso di diniego espresso, decide il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esplicitare le ragioni del diniego.

Le decisioni saranno comunicate entro trenta giorni dalla loro deliberazione.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione è immediatamente valida e dovrà essere annotata nei Libri sociali.

Avverso il rigetto della domanda di ammissione è possibile il ricorso all’Organo di Vigilanza, se nominato, che delibera in merito alla prima riunione.

Art 16. Diritti e Doveri dei membri della Fondazione

L'appartenenza alla Fondazione ha carattere libero e volontario ma impegna i membri i al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Tutti i Membri hanno diritto a partecipare e a votare nelle rispettive assemblee purché iscritti da almeno tre mesi.

I membri potranno utilizzare i beni associativi per i fini perseguiti dalla Fondazione. Tutti i membri hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Tutti i membri sono obbligati al versamento dei contributi annuali e/o pluriennali ovvero a svolgere un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o attribuire beni materiali o immateriali, nelle modalità ed entità stabilita dal Consiglio di Am-

ministrazione, ivi compreso eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

Tutti i membri sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri membri che con i terzi.

Art 17. Perdita qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore

La qualità di socio cessa per recesso o esclusione.

La perdita della qualificazione di Fondatore, di Partecipante o di Sostenitore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

Art 18. Esclusione e Recesso

La maggioranza dei Fondatori o il Consiglio di Amministrazione decidono, rispettivamente, con deliberazione assunta a maggioranza, l'esclusione di Fondatori, dei Partecipanti, dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- variazione della partecipazione di controllo sia diretta che indiretta dell'ente o della società fatta salva l'approvazione della maggioranza dei Fondatori;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla fondazione.

Art 19. Recesso

I Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

TITOLO V

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art 20. Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- la Giunta esecutiva - se nominata;
- l'Assemblea di partecipazione;
- il Presidente;
- Organo di controllo e/o Revisore dei conti.

TITOLO VI

ORGANI ASSEMBLEARI

Art 21. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre a quindici membri e si compone in modo che siano rappresentati tutti i membri della Fondazione ed è nominato dai Fondatori.

In qualsiasi caso la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare la parità di genere.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato e comunque per il decorso periodo stabilito all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolar modo, il Consiglio di Amministrazione avrà a titolo esemplificativo i seguenti compiti:

- predisporre i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività del presente statuto;
- predisporre, ove opportuno, il/i regolamento/i della Fondazione da sottoporre all'approvazione dei soci Fondatori;
- nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo all'interno del Consiglio di Amministrazione stesso;
- nominare, ove opportuno, un Vice Presidente;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dei Fondatori;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri o alla Giunta Esecutiva;
- nominare Fondatori, Partecipanti e Sostenitori;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione per ottenere la decisione a maggioranza dei Fondatori;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. E' ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei membri designati dai Fondatori. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate acquisito il parere favorevole della maggioranza dei Fondatori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimen-

to, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art 22. GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri amministrativi ad una Giunta Esecutiva.

La Giunta esecutiva è composta, oltre che dal Presidente della Fondazione, anche da due a quattro membri scelti dal Consiglio di Amministrazione fermo restando che la maggioranza dei membri deve essere scelta tra i Fondatori.

L'assunzione della carica di membro della Giunta Esecutiva è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza

Qualora la Fondazione assuma la qualifica di impresa sociale, non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Art 23. ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

E' costituita Partecipanti e Sostenitori.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti dei Partecipanti.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Art 24. MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPAZIONE

L'assemblea è convocata presso la sede dell'ente o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. E' ammessa la riunione totalitaria.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i membri in regola con gli obblighi economici.

Essi possono farsi rappresentare da altro membro mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni membro ha diritto ad un voto.

In prima convocazione, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà dei membri.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro nominata dall'assemblea al suo interno

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea impegnano tutti i membri sia dissenzienti che assenti.

Ogni membro ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

TITOLO VII DEL PRESIDENTE

Art 25. Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. la Giunta Esecutiva;
- c. l'Assemblea di Partecipazione;

Il Presidente è scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti i Fondatori. Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato.

Non può essere nominato presidente i rappresentanti di società con unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente ove nominato.

Il Presidente della Fondazione propone la nomina del Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione

Al Presidente è conferita la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale.

Il Presidente relativamente ai poteri previsti dal presente statuto ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della medesima.

Il Presidente può nominare un consulente della Fondazione, con funzioni di supporto e consultive della propria attività e di quella della Fondazione stessa.

TITOLO VIII ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

Art 26. Organo di Controllo

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

TITOLO IX DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI

Art 27. Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Ove previsto dalla legge, Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare un regolamento ove si individuano le modalità di coinvolgimento, di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

In qualsiasi caso il Consiglio di Amministrazione informa costantemente i lavoratori ed gli utenti delle attività svolte, delle proprie deliberazioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art 28. Lavoro volontario

Ove previsto dalla legge, la Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale della prestazione di attività di volontariato, secondo un regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

In qualsiasi caso il numero dei volontari impiegati nell'attività istituzionale non potrà essere superiore a quello dei lavoratori.

La Fondazione dovrà assicurare i volontari che prestano attività di volontariato della Fondazione stessa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art 29. Scioglimento

La Fondazione si scioglie, oltre ai casi previsti da legge, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà del fondatore;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

Art 30. Liquidatore

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art 31. Devoluzione del patrimonio

Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, ad enti del terzo settore o alla Fondazione Italia Sociale.

Ove previsto per legge, l'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione di eventuali organi competenti.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

TITOLO XI

RINVIO

Art 32. Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, la disciplina degli enti del terzo settore e/o delle imprese sociali ed in genere le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Mario Poli

F.to: Grazia Buti

F.to: Marco Pecci

F.to: Claudio Spolverini

F.to: Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)

[illegible]